

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI FIORANO MODENESE**

**PROVINCIA DI MODENA**

**CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE  
DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOCALITA'  
SPEZZANO DI FIORANO MODENESE. – CUP: G85E21000080001 -  
CIG: 9479251D60**

**Repertorio n. 1670 del 23.08.2023**

L'anno duemilaventitrè addì ventitrè del mese di agosto in Fiorano  
Modenese, nella Residenza Comunale, in Piazza C. Menotti, 1,

**AVANTI A ME**

Dott. Marco Rabacchi, Vice Segretario del Comune di Fiorano Modenese e  
Dirigente del I° Settore, autorizzato, in assenza del Segretario comunale a  
rogare gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del  
D.L.gs n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 39 del Regolamento  
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, domiciliato per la carica presso la  
medesima sede comunale,

**SONO COMPARI**

Da una parte:

- **Arch. Cristina Scaravonati** nata a Cremona il 20.09.1966 C.F.  
SCRCST66P60D150R, Dirigente del settore III°, domiciliata per la carica  
presso il Comune di Fiorano Modenese, la quale, ai sensi dell'art. 107 del  
D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e in forza del decreto del Sindaco n.6 del  
11/03/2022, interviene e stipula il presente atto esclusivamente a nome, per  
conto ed in rappresentanza del Comune di Fiorano Modenese, con sede legale

e domicilio fiscale in Fiorano Modenese – Piazza Ciro Menotti, 1 – C.F. 84001590367, P.IVA. 00299940361, in seguito indicato anche, per brevità, “Comune”;

e

- **Arch. Cecilia Hugony**, nata a Frosinone il 24/09/1973 C.F. HGNCCL73P64D810T, Amministratore Delegato dell’impresa TEICOS UE s.r.l, domiciliata per la carica presso la sede legale della Ditta che rappresenta, la quale interviene e sottoscrive il presente atto, esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della TEICOS UE s.r.l. con sede legale in Milano, Via Enrico Caviglia 3/a con CF, P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese n. 11451400151, che, nel contesto dell'atto, sarà indicata anche, per brevità, “ditta” o “appaltatore” o “esecutore”;

detti componenti, della cui identità personale e piena capacità giuridica io, ufficiale rogante, sono personalmente certo

**premesse che:**

a) con determinazione del Comune di Fiorano Modenese n. 536 del 04.11.2022 sono stati approvati i documenti di competenza ai fini della gara e del contratto;

- si è stabilito di procedere all’acquisizione di tali lavori mediante gara da espletare con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Dlgs n. 50/2016, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo, per un importo a base di gara pari ad € 3.793.195,60 oltre IVA, inclusi oneri della sicurezza stimati pari a € 53.686,27, procedendo all’acquisizione tramite Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico mediante l’utilizzo della

piattaforma SATER;

b) con determinazione dell'Unione - Centrale di Committenza n. 615 del 10/11/2022 è stata indetta la relativa gara, alle condizioni prescritte dalla predetta documentazione di gara;

c) con determinazione dell'Unione Centrale di Committenza n. 300 del 25/05/2023, a seguito dell'espletamento della gara, la stessa è stata aggiudicata all'Appaltatore in premessa, con un ribasso del 13,50% sull'importo a base di gara e, quindi, per il prezzo complessivo di € 2.990.078,73 (di cui € 53.686,27 per oneri di sicurezza (contratto " a corpo"));

d) con comunicazione della Centrale di Committenza a registro di sistema SATER n. PII65374-23 del 26/05/2023 è stata comunicata, tra l'altro, l'aggiudicazione della suddetta gara, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

e) a seguito dell'esito dei controlli, l'aggiudicazione è divenuta efficace, come da comunicazione della centrale di committenza al Comune, Prot. Unione n. 19434 del 04/07/2023, con cui, tra l'altro, è stata trasmessa anche la relativa documentazione, conservata agli atti nel fascicolo contrattuale;

f) con determinazione n. 343 del 07/08/2023, il Comune di Fiorano Modenese prendeva atto delle risultanze di gara;

g) l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

TUTTO CIO' PREMESSO

convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 - Oggetto del contratto**

1. Il Comune affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, con particolare riferimento al capitolato speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del capitolato speciale d'appalto.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 9479251D60;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:  
G85E21000080001

### **Art. 2 - Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 2.990.078,73 (dicomi euro duemilioninovecentonovantazerosettantotto/73), di cui: euro 53.686,27 (cinquantatremilaseicentottantasei/27) per oneri di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" come definito dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs 50/2016.

### **Art. 3 - Condizioni generali del contratto**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente richiamati ancorchè non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

#### **Art. 4 – Domicilio, rappresentanza e direzione del cantiere**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Fiorano Modenese, all'indirizzo piazza Ciro Menotti n. 1.

2. Ai sensi dell'articolo 66, commi 1 e 2 del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato via pec ovvero su altro conto bancario o postale comunicato al Comune, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

3. Ai sensi dell'articolo 66, commi 1 e seguenti del capitolato generale d'appalto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i soggetti comunicati via pec in data 16/08/2023;

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso il Comune, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività

necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Il Comune può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al Comune il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

#### **Art. 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il Comune si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010. Qualora il Comune si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte del Comune avviene nel termine perentorio fissato dallo stesso per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora il Comune non si trovi nella condizione di prendere in consegna le

opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 6 - Penale per i ritardi**

1. Come previsto anche nel Capitolato speciale d'appalto, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per il Comune, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Art. 7 - Sospensioni e riprese dei lavori.**

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. 12 e 21 del Capitolato speciale di appalto – Proroghe, Sospensioni e riprese dei lavori.

#### **Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi relativi

all'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato speciale. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Capitolato speciale. L'Appaltatore s'impegna espressamente a:

- a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per l'esecuzione del contratto;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, d'igiene e sanitarie vigenti;
- d) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.

Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente in materia, al Capitolato, a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto e nei precedenti commi, e nei relativi piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono altresì a carico della Ditta gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite siano a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che, eventualmente, non risultassero dai disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti, se non autorizzate dal RUP, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, e preventivamente approvate dal Committente;
- b) il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- c) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti d'impiego;
- d) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
- e) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori;
- f) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in

consegna;

g) l' idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori;

h) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso d' infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati il Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

4. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal Comune di Fiorano Modenese (ConSORZI, privati, ANAS, ENEL, Hera, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

#### **Art. 9 - Contabilità dei lavori.**

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci

suddetti.

3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dal Comune e non oggetto di ribasso.

**Art. 10 - Invariabilità del corrispettivo.**

1. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell' art. 26 del D.L. n. 50/2022 conv. L. n. 91/2022, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, si dà atto che i prezzi previsti per le lavorazioni ai fini della presente procedura di gara sono stati determinati sulla base del Prezzario Regione Emilia-Romagna approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/07/2022, N. 1288 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 235 del 30.07.2022.

2. Con specifico riguardo agli appalti di lavori, l'articolo 29 del D.L. n. 4/2022 prevede che, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, siano valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultino superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che con cadenza semestrale (entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno) effettuerà il calcolo delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre sulla base della metodologia di rilevazione definita dall'ISTAT .

3. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la

percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.

4. Si precisa che detto istituto non determina una modifica dei singoli prezzi contrattuali, bensì l'erogazione di somme a parziale ristoro di costi imprevisti sostenuti dell'Appaltatore.

6. Le somme determinate a titolo di compensazione non sono soggette al ribasso d'asta e sono liquidate al netto delle eventuali compensazioni già precedentemente accordate a qualsiasi titolo. Al fine del loro riconoscimento è condizione indispensabile il rispetto del cronoprogramma dei lavori ovvero del termine di esecuzione degli stessi per come risultante in forza della riduzione operata in sede di offerta temporale.

7. Nell'istanza di adeguamento compensativo l'Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità con adeguata documentazione indicando i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la sua incidenza quantitativa.

8. Per quanto non previsto nel presente articolo relativamente alla revisione prezzi si rimanda alla disciplina applicabile tempo per tempo.

#### **Art. 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Se il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle

condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

3. Come indicato nei documenti di gara il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nell'ambito dell'art. 106, comma 1, lett. e) del Codice e succ. modif., per un massimo del 10% dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni e con l'applicazione dell'elenco prezzi unitari, dedotto il ribasso offerto dall'affidatario.

#### **Art. 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35, comma 18, del Dlgs 50/2016, l'appaltatore può richiedere un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, con le modalità, nei termini e alle condizioni del capitolato speciale d'appalto.

2. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

3. Il pagamento del corrispettivo del contratto e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

4. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del Certificato di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 3, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3;

c) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del capitolato speciale d'appalto;

d) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

9. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

#### **Art. 13 - Ritardo nei pagamenti.**

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre

predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Art. 15 - Clausola Risolutiva Espressa - Risoluzione del contratto**

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e del capitolato speciale d'appalto, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, il Comune potrà risolvere il presente contratto, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

3. Ai sensi del comma precedente, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del rapporto:

a) frode nell'esecuzione dei lavori; insufficiente o mancata esecuzione del contratto; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave;

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | b) sospensione unilaterale dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;   |  |
|  | c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;  |  |
|  | d) mancata realizzazione di quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica;   |  |
|  | e) raggiungimento di penali per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;  |  |
|  | f) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte dell'affidatario, dei controlli da parte del Comune;   |  |
|  | g) ricorso al sub-appalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il sub-appalto;  |  |
|  | h) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;   |  |
|  | i) inadempienza accertata, anche a carico dei subappaltatori, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza; |  |
|  | l) mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto   |  |

applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;

m) cessione, anche parziale, del contratto;

n) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fiorano Modenese, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

o) cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;

p) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.

4. Nei predetti casi il Comune potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando i lavori per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale. Ciò non darà all'appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita. Sarà addebitato all'appaltatore il maggior onere che dovesse derivare dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.

5. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui viene comunicato all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

6. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni

caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è fatta all'appaltatore mediante ordine di servizio o mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Comune si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

#### **Art. 16 - Controversie**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e motivate sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposizioni dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o della

transazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono devolute al Giudice ordinario competente territorialmente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.

#### **Art. 17 - Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto, dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

a) quanto al Comune: [comunefiorano@cert.fiorano.it](mailto:comunefiorano@cert.fiorano.it)

b) quanto all'appaltatore: [teicos@pec.it](mailto:teicos@pec.it)

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere tempestivamente comunicati alle parti.

#### **Art. 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione

della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

#### **Art. 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore è tenuto a presentare tutta la documentazione idonea ai fini del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

2. Le gravi o ripetute violazioni in materia da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

#### **Art. 20 - Codice di Comportamento e Codice Etico degli appalti**

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) così come modificato e integrato dal D.P.R. n. 81 del 13.06.2023, e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fiorano Modenese approvato con Deliberazione G. C. n. 189 del 30.12.2013 (disponibile sul sito Internet del Comune – Sezione l'Amministrazione\ Amministrazione trasparente\ Disposizioni generali\ Atti generali).

2. La violazione degli obblighi di cui al Codice e al D.P.R. di cui sopra

costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal Codice etico degli appalti comunali approvato con delibera di G.C. 90 del 9.6.2005.

**Art. 21 - Protocollo di legalità**

Fanno parte del presente contratto le clausole contenute nei protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31/03/2011 e 24/10/2012, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 22 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

**Art. 23 - Subappalto.**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è regolato dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ssmm.ii e dell'art. 20 del capitolato speciale di appalto, L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti lavorazioni: *“OG 1 nei limiti consentiti dalla legge e dal disciplinare di gara; OS 18A 100%; OG11 100%”*.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Comune nel rispetto dei presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia.

**Art. 24 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, e dall' art. 7 del

capitolato Speciale di Appalto, l'Appaltatore ha stipulato, polizza Fidejussoria definitiva n. 2018540 emessa da REVO INSURANCE S.P.A. (Agenzia di Galgano s.p.a Milano) in data 10/08/2023, in corso di validità,

**Art. 25 - Obblighi assicurativi.**

L'Appaltatore ha stipulato polizza di assicurazione RCT e RCO n. 2018313 emessa da Revo Insurance s.p.a, (Agenzia di Galgano s.p.a Milano) in data 9/08/2023, in corso di validità, a copertura dei danni subiti dal Comune.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Comune.

3. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde, per la durata di dieci anni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.

4. L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione appaltante in contraddittorio con i rappresentanti della ditta, convocati tramite posta elettronica certificata. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

**Art. 26 - Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali;

b) il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme tecniche

c) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel capitolato speciale d'appalto.

d) il Piano di Sicurezza e Coordinamento previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) il Cronoprogramma, gli elaborati grafici di progetto e le relazioni;

g) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 24 e 25;

2. I documenti elencati al precedente comma 1, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare si considerano parte integrante e sostanziale del contratto ancorchè non materialmente allegati e conservati dal Comune.

**Art. 27 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti Dlgs 50/2016 (in quanto la procedura è ante la data del 30/06/2023) e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

**Art. 28 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione telematica. I lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto per cui, ai

sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, l'imposta di registrazione si applica in misura fissa. L'imposta di bollo forfetaria di Euro 45,00 dovuta sul contratto digitale e sulla relativa copia per la registrazione è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007.

#### **Art. 29 - Trattamento dei dati personali**

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni e del Regolamento Europeo n. 679/2016, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

Come richiesto, io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 26 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati richiamati come parte integrante e sostanziale supra richiamati avendo affermato di conoscerne il contenuto, per cui a conferma lo sottoscrivono, con me, con firma digitale valida alla data odierna.

Letto, approvato, sottoscritto digitalmente

per il comune di Fiorano Modenese

il Dirigente del III° Settore Arch. Cristina Scaravonati

per la ditta l'Amministratore delegato Arch. Cecilia Hugony

Accettazione espressa di clausole contrattuali.

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 24,25, 28.

per la ditta l'Amministratore delegato Cecilia Hugony